Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

****

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 710/2019

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 494 del 17/07/2019

Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE E ALLACCIO UTENZE ELETTRICHE PER L'EVENTO DEL 20/07/19 IN OCCASIONE DELLA "SETTIMANA DEL CERVINO" - PEAQUIN SRL - CIG Z8E293ABF9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che nel periodo 15/21 luglio 2019 si svolgerà la manifestazione denominata “Settimana del Cervino” nella quale sono previsti vari eventi sportivi, culturali e folkloristici;

ATTESO che in particolare il giorno 20 luglio 2019 in Fr. Breuil-Cervinia, Loc. Chiesetta degli Alpini, si svolgeranno in serata un picnic “con vista”, un concerto di musica leggera, una conferenza sulla montagna ed uno spettacolo piromusicale;

RILEVATO che per tali eventi sia necessario provvedere alla realizzazione di un impianto elettrico temporaneo che consenta di poter utilizzare l’attrezzatura in uso al service audio, alla somministrazione dei pasti e all’illuminazione dei luoghi adiacenti alla chiesetta;

VISTA la volontà espressa dal Sindaco Pro tempore di realizzare tale impianto per salvaguardare in primo luogo la sicurezza dei partecipanti e in secondo luogo di garantire il corretto funzionamento della manifestazione;

CONSIDERATO che la ditta Peaquin Srl di Saint-Vincent, essendo già titolare del servizio di manutenzione elettrica del Comune di Valtournenche, presenta le caratteristiche e capacità tecniche adeguate per la realizzazione dell’impianto temporaneo in occasione dell’evento nonché una perfetta conoscenza dei luoghi da attrezzare;

APPURATA la disponibilità della ditta Peaquin Srl a svolgere il servizio in parola a seguito di sopralluogo in data 10/07/19;

VALUTATO il preventivo pervenuto al protocollo comunale, allegato agli atti, e giudicato lo stesso congruo al servizio richiesto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare:

- l’art. 36, comma 2, lett. a), che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 32, comma 2 in materia di determina a contrarre in caso di affidamento diretto;

RICHIAMATO:

- l’art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. (...)”.
- l’art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. che stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l’obbligo sancito dall’art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l’art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall’obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO che l’importo del servizio è inferiore all’importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall’art. 1, c. 502 della L. 28/12/2105, n. 208 e da ultimo dall’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e particolarmente l’art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, alla ditta “ PEAQUIN SRL ” di Saint-Vincent (AO) il servizio di realizzazione di impianto elettrico temporaneo e allaccio ad utenza;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta “ PEAQUIN SRL ” C.F. 01033120070 la somma complessiva di **€ 3.843,00** al lordo di IVA e ritenute di legge per il servizio di impianto elettrico temporaneo imputando la spesa al bilancio di previsione 2019 al capitolo 4200 articolo 5 missione 7 programma 1 PDCF 1.03.02.02.005;
3. DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice CIG Z8E293ABF9;
4. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è la Dott.ssa Cristina MACHET – Segretario Comunale;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale